

N. 724-767-872-888-911-1006-1008-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1994

(Relatore: **CALDERISI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 724, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERISI, VITO, APREA, BARESI, BASSI LAGOSTENA, BONINO, BROGLIA, CACCAVALE, CASCIO, CHIESA, DI MUCCIO, GALAN, GARRA, GIOVANARDI, INNOCENZI, LAVAGNINI, LEONARDELLI, MARIANO, MELUZZI, MILIO, PERALE, SICILIANI, STRIK LIEVERS, TARADASH, USIGLIO, VALDUCCI, VENEZIA, VIETTI, VIGEVANO

—
Modifica all'articolo 122 della Costituzione
in materia di elezione diretta del Presidente della Regione

Presentata il 20 giugno 1994

n. 767, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ADORNATO, SBARBATI, DE JULIO, EVANGELISTI, GRASSI, LA CERRA, MAFAI, MAGRONE, MELANDRI, PEZZONI, PULCINI, SCHETTINO, TORRE, SICILIANI, MATAACENA, GRIGNAFFINI, SCERMINO, PORCARI, SGARBI, INCORVAIA, MARCO RIZZO, MILIO, BOSELLI, TRIONE, MIGNONE, MARIANO, SITRA, MANCA, ALBERTINI, PAGGINI, GATTO, CORNACCHIONE MILELLA, MARIANO, PECORARO SCANIO, TAURINO, SANZA

—
Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di
elezione diretta del Presidente della regione

Presentata il 24 giugno 1994

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 872, PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
(SPERONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(URBANI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

—
Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

Presentato il 7 luglio 1994

E

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 888, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UGOLINI, BOGI, AYALA, GORI, PORCARI, MAGDA NEGRI

—
Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

Presentata l'8 luglio 1994

n. 911, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, BERLINGUER, PERICU, VIOLANTE, VIGNERI, SODA,
REALE, CORLEONE, MASELLI, CHIAROMONTE, MAGRONE**

—
Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

Presentata il 13 luglio 1994

n. 1006, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASI, SEGNI, INDELLI, MAZZUCA, MILIO,
MIRONE, POZZA TASCA, RIVERA, SOLDANI**

Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia
di elezione diretta del Presidente della Regione

Presentata il 22 luglio 1994

n. 1008, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONE, FINI, VALENSISE, LA RUSSA, CARRARA, COLA,
DEL PRETE, GISSI, FALVO, NESPOLI, SELVA**

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

Presentata il 22 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica costituzionale, che ha ad oggetto la revisione dell'articolo 122 della Costituzione, ha una grandissima rilevanza politica e costituzionale, rilevanza che finora non è emersa appieno nel dibattito politico anche per il cono d'ombra in cui l'hanno confinata i mezzi di informazione pubblici e privati.

L'imminenza delle elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario previste per la primavera del 1995, ha indotto il Governo e le forze parlamentari ad avviare una approfondita riflessione non solo sul sistema di elezione dei Consigli regionali (la legge in vigore prevede un sistema proporzionale) ma anche sulla « forma di governo » della regione (più propriamente occorrerebbe parlare di organizzazione istituzionale della regione) e, ancor più, sull'individuazione del livello degli organi costituzionali competenti a disciplinare tali materie al fine di dare compiutezza all'ordinamento democratico.

La timidezza del Costituente nell'affidare all'autonomia delle singole regioni la determinazione dell'organizzazione istituzionale regionale trovava allora giustificazione nel carattere fortemente innovativo della forma di Stato che l'istituzione delle regioni comportava e nelle diffidenze nei confronti del decentramento che derivavano dalla concezione centralistica ereditata dal liberalismo giolittiano e dal fascismo.

È quindi più che opportuno — a quasi cinquant'anni di distanza — aggiornare la riflessione su questa materia tenendo conto del dibattito in corso sulle forme di regionalismo e sullo stesso federalismo, come del resto espressamente affermato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo

in carica e come deriva dal dibattito e dalle proposte formulate nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che prevedeva di affidare alle regioni la facoltà di determinare l'organizzazione istituzionale regionale.

L'urgenza di questa riflessione deriva dalla fondamentale esigenza — come meglio preciseremo più avanti — di assicurare governabilità e stabilità, autorevolezza e responsabilità alle regioni in vista della scadenza elettorale del 1995, in modo che esse siano poi in grado di incamminarsi davvero verso una prospettiva federalista, altrimenti molto problematica. In questo senso non è affatto inopportuno anticipare la riflessione sulla revisione dell'articolo 122 della Costituzione rispetto ad una più organica e complessiva riforma della Costituzione di cui si avverte sempre più l'inderogabile necessità. La presente proposta può anzi rappresentare una prima importante tappa in vista di tale organica riforma costituzionale che, certamente, è ancora tutta da approfondire.

Il dibattito in seno alla Commissione affari costituzionali è stato molto approfondito, complesso e difficile. Lo testimoniano le 14 sedute che la Commissione vi ha dedicato (a partire dal 12 luglio ed escludendo cinque settimane di pausa estiva) consentendo il dispiegarsi di un amplissimo confronto, nel tentativo incessante di individuare soluzioni capaci di raccogliere il consenso parlamentare più ampio. Quel consenso che è opportuno, in generale, per affrontare le riforme costituzionali e, in particolare, in questa occasione, in considerazione dei tempi strettissimi a disposizione per giungere all'approvazione della riforma in tempi utili per le prossime

elezioni regionali. A tal fine, la maggioranza parlamentare ha offerto — come più avanti è evidenziato — la più ampia e piena disponibilità al confronto e al dialogo con le opposizioni.

Il dibattito è stato innescato dalla presentazione di un disegno di legge da parte del Governo basato su tre elementi essenziali: l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della regione, la riserva alle regioni della disciplina normativa relativa agli altri aspetti dell'organizzazione istituzionale della regione riconoscendo altresì già agli attuali consigli regionali la facoltà di disciplinare numero e modalità di elezione dei consiglieri regionali secondo un sistema elettorale uninominale maggioritario (prevedendo altresì, in via sussidiaria, al fine di evitare possibili « vuoti » normativi, l'intervento e la vigenza della legislazione statale in materia). Tre elementi che rappresentano la prosecuzione della tendenza emersa nella scorsa legislatura, sulla spinta dell'iniziativa referendaria, sia pure con leggi largamente imperfette, nel senso di forme di elezione popolare diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, da una parte, e di sistemi prevalentemente uninominali maggioritari per le Camere, dall'altra.

In sede parlamentare sono state presentate altre sette proposte di legge (di cui una ancor prima del disegno di legge governativo) da parte di deputati sia della maggioranza che dell'opposizione aventi ad oggetto la disciplina di uno o più dei tre elementi caratterizzanti il disegno di legge del Governo, con forti e rilevanti elementi di diversità e di contrapposizione: proposte — di deputati sia della maggioranza che dell'opposizione — tendenti esclusivamente ad introdurre l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della regione, altre volte solo a riconoscere l'autonomia delle regioni nel determinare la propria forma di governo e/o il sistema di elezione del Consiglio, altre ancora contenenti più di uno di questi aspetti.

Pur nella diversità delle proposte di legge, tutti i gruppi hanno portato il loro contributo ai lavori della Commissione,

anche se non sono mancati momenti di tensione e forte contrapposizione.

Inizialmente, il contrasto ha riguardato in particolare l'inserimento nell'articolo 122 della Costituzione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della regione, per quanto le stesse forze maggiormente orientate a favore del presidenzialismo non chiedessero affatto (soprattutto in considerazione degli attuali assetti dei poteri regionali) l'introduzione di una forma di governo propriamente presidenziale (o duale, come negli USA) ma si richiamassero alla forma di governo del *premier* (o neo-parlamentare), in cui cioè l'elezione del Presidente della regione è collegata alla scelta elettorale della maggioranza dei consiglieri, come prevede la stessa legge per l'elezione dei sindaci (altra cosa — come vedremo più avanti — è il sistema di elezione del Consiglio regionale che, avendo un riferimento territoriale non limitato come quello dei comuni, può evidentemente basarsi su collegi uninominali maggioritari).

A causa di questo contrasto la Commissione ha per vario tempo oscillato tra l'ipotesi di riforma dell'articolo 122 della Costituzione e l'adozione di una disposizione costituzionale a efficacia limitata nel tempo, valida solo per le elezioni regionali del 1995, soluzione — quest'ultima — che era stata originariamente prospettata da deputati dell'opposizione e che le forze di maggioranza si erano dichiarate ben disponibili a prendere in considerazione.

Rivelatasi impraticabile questa strada, dopo l'adozione da parte della Commissione di un testo base molto vicino al disegno di legge del Governo (con il temperamento del sistema elettorale divenuto « prevalentemente uninominale maggioritario ») le forze di maggioranza — sempre disponibili al dialogo e capaci di modificare in misura considerevole le proprie posizioni di partenza — hanno espresso il loro consenso su un testo formulato (già prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari) da alcuni deputati del gruppo progressisti-federativo, in particolare dai colleghi Adornato, Magrone e Pericu, mossi dalla volontà di offrire una

proposta che, alla luce del dibattito, potesse conseguire il consenso parlamentare più ampio. Questo testo prevedeva: a) l'elezione popolare diretta del Presidente della regione introdotta nell'articolo 122 della Costituzione, ma — diversamente dal testo del Governo — con la possibilità da parte dei nuovi Consigli regionali eletti nel 1995 di adottare la propria forma di governo con la più ampia autonomia, anche senza elezione popolare diretta del Presidente della regione, con la possibilità che un quinto dei consiglieri regionali o di almeno un cinquantesimo degli elettori o centomila elettori della regione possano richiedere il referendum sulle disposizioni statutarie approvate dal Consiglio regionale; b) la previsione di un sistema elettorale prevalentemente uninominale maggioritario era portata fuori dall'articolo 122 della Costituzione (al contrario del testo del Governo) in una norma transitoria valida solo per il 1995 che prevedeva altresì un premio di maggioranza al raggruppamento di candidati collegati con il Presidente della regione eletto (nel caso in cui tale raggruppamento non avesse già conseguito la maggioranza assoluta dei seggi).

Questa proposta esaminata nell'ultima seduta dei lavori della Commissione prima della pausa estiva dei lavori delle Camere, veniva però fortemente avversata dagli altri deputati del gruppo progressisti-federativo e da quelli di Rifondazione comunista con la presentazione di oltre cento emendamenti in buona parte di natura ostruzionistica.

Alla ripresa dei lavori ancora il collega Adornato riformulava la sua proposta di mediazione eliminando l'elezione diretta del Presidente della regione dall'articolo 122 della Costituzione per inserirlo nella norma transitoria valida solo per le elezioni del 1995. Su tale testo si dichiarava ancora una volta consenziente la maggioranza e, ad eccezione del comma relativo all'indicazione di un sistema prevalentemente uninominale maggioritario, anche l'intero gruppo progressisti-federativo che concorreva alla stessa stesura del subemendamento all'emendamento Adornato.

Al momento del voto tale consenso veniva però confermato solo sul primo articolo, relativo alla riforma dell'articolo 122, e non più sulla norma transitoria.

Infine, ed è storia delle ultimissime sedute della Commissione, dopo un improvviso ma momentaneo dissenso del gruppo della Lega Nord sull'ultima parte della norma transitoria relativa all'indicazione di un sistema prevalentemente uninominale maggioritario, la Commissione ha infine approvato il testo che giunge ora all'esame dell'Assemblea.

In relazione ai criteri guida per il sistema elettorale da inserire nella norma transitoria, va anche ricordato che la Commissione ha tenuto a questo fine un'apposita seduta per esaminare le varie proposte di legge già presentate. Nel corso di questo dibattito è stata esaminata, in particolare, la compatibilità tra l'indicazione di un sistema prevalentemente uninominale maggioritario e la norma che prevede l'elezione del Presidente della regione collegata alla scelta elettorale della maggioranza dei consiglieri. Le obiezioni formulate al riguardo sono invero state superate, in particolare, dalla presentazione di una proposta di legge (A.C. n. 1191 a prima firma del collega Vietti) che si basa proprio su questi criteri.

* * *

Dopo questa cronistoria dei lavori della Commissione, sia pure sommaria ma senz'altro utile a comprendere la complessità del dibattito, è opportuno e necessario svolgere alcune considerazioni di fondo in risposta all'obiezione che con maggiore insistenza viene sollevata al testo approvato.

Non è affatto vero, come si sostiene, che c'è un contrasto insanabile, o comunque ingiustificato e incomprensibile, tra l'articolo 1, che attraverso la riforma dell'articolo 122 della Costituzione attribuisce la più ampia autonomia alle regioni, e la norma transitoria contenuta nell'articolo 2 la quale stabilisce alcune linee guida valide per sole elezioni regionali del 1995.

Innanzitutto non è vero che uno Stato federale non possa prevedere, anche in via permanente, criteri guida per la forma di governo e per il sistema elettorale, come ha ricordato e sottolineato più volte in Commissione lo stesso ministro Speroni, sin dalla prima seduta del 12 luglio.

Uno Stato federale non vuol dire uno Stato Arlecchino e certamente non è un caso se, pur avendo un'antica autonomia, sia gli Stati membri degli USA sia i *laender* tedeschi hanno la stessa forma di governo e lo stesso sistema elettorale, salvo marginali differenze.

In secondo luogo occorre essere consapevoli che senza *leadership* autorevoli e responsabili, legittimate dal consenso popolare diretto, senza governi stabili e non soggetti alla mutevole volontà di segreterie di partito, le regioni sarebbero del tutto incapaci di svolgere il proprio ruolo nella difficile fase di transizione che la prospettiva federalista comporta. Al contrario avremmo un declino delle regioni, poste in una condizione di assoluta debolezza, anche rispetto agli stessi sindaci e presidenti delle province eletti direttamente dagli elettori.

Dare linee guida per il sistema elettorale con cui dovranno svolgersi le elezioni del 1995 — in linea, oltretutto, con gli indirizzi del *referendum* elettorale del 18 aprile 1993, che ha avuto il consenso di oltre l'82 per cento degli elettori — è assolutamente necessario dovendo affidare la disciplina del sistema elettorale già a questi Consigli regionali, i Consigli regionali eletti nel 1990, frutto di un sistema politico ormai superato e privi ormai di qualsiasi rappresentatività.

Ci auguriamo — e vogliamo essere relativamente ottimisti al riguardo — che alla luce di queste considerazioni, del dibattito che si svolgerà in Assemblea e di quello che è necessario si sviluppi nel Paese, la presente proposta di modifica costituzio-

nale possa avere già in prima lettura, e comunque nella seconda, quel consenso parlamentare dei due terzi dei componenti delle Camere in grado di assicurarne la immediata entrata in vigore, quindi in tempo certamente utile per le elezioni regionali che dovranno tenersi nella prossima primavera.

La presente proposta è certamente perfezionabile (e certamente dovrà esserlo, ad esempio per quanto riguarda il necessario coordinamento con gli articoli 121 e 126 della Costituzione che devono essere ritoccati nei punti in cui si trovano in contrasto con il nuovo articolo 122). Ma certamente non può essere messa in discussione — ai fini del consenso della maggioranza — la necessità della norma transitoria. È evidente — vogliamo sottolinearlo con forza — che articolo 1 e articolo 2 della proposta di legge costituzionale « simul stabunt aut simul cadent ».

L'esame della proposta di modifica costituzionale non dovrà in ogni caso bloccare o rallentare l'esame della legge elettorale regionale, che va avviato con assoluta urgenza. Il Parlamento potrà procedere a Costituzione vigente, pronto a inserire le disposizioni relative all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della regione nel corso dell'iter parlamentare o, eventualmente, con una successiva modifica legislativa, al momento dell'entrata in vigore della legge costituzionale. Certamente occorre fare tutto il possibile per evitare che le elezioni si tengano con la proporzionale nei confronti della quale — lo abbiamo sentito con chiarezza nel corso del dibattito in Commissione — molto forte è il richiamo e la nostalgia da parte di cospicui settori del ceto politico.

Per tutte queste ragioni si auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Calderisi, *relatore*.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione.

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Ogni regione adotta con disposizioni statutarie, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, una propria organizzazione istituzionale.

Tali disposizioni statutarie sono sottoposte a *referendum* quando esso sia richiesto, entro tre mesi dalla loro approvazione, da parte di un quinto dei consiglieri regionali o di almeno un cinquantesimo degli elettori o di centomila elettori della regione. Le disposizioni sottoposte a *referendum* sono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validi.

Quando lo statuto prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della regione il consiglio regionale ne stabilisce le modalità di elezione con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora la regione non abbia adottato le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto, si applicano le leggi della Repubblica in materia.

Il presidente della regione nomina e revoca i componenti della giunta. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

Le cariche di presidente della regione, di componente della giunta e di consigliere

regionale sono incompatibili con quelle di componente di una delle Camere o di un altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità è riservata alla legge della Repubblica, salvo le incompatibilità fra cariche in organi della regione che sono stabilite con disposizioni statutarie.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. ».

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello dello svolgimento delle elezioni dei consigli regionali previste per il 1995.

2. Dal giorno indicato nel comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche degli statuti regionali di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, l'organizzazione interna delle regioni è disciplinata nel modo seguente:

a) il presidente della regione nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, e revoca i componenti della giunta tra i quali un vicepresidente;

b) nel caso in cui il consiglio approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della regione, presentata da almeno un quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del presidente della regione;

c) la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di componente della giunta;

d) per quanto compatibili si applicano le norme dei vigenti statuti.

3. Per lo svolgimento delle elezioni dei consigli regionali previste per il 1995, ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la regione non abbia adottato le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano le leggi della Repubblica in materia.

4. Le leggi statali o regionali di cui al comma 3 devono prevedere l'elezione del presidente della regione a suffragio universale e diretto collegata alla scelta elettorale della maggioranza dei consiglieri, nel rispetto delle minoranze.

5. Tali leggi devono basarsi su un sistema prevalentemente uninominale maggioritario.

6. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi statali o regionali di cui ai commi 3 e 4 continua ad applicarsi la disciplina vigente per le elezioni dei consigli regionali.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**N. 724, di iniziativa
dei deputati Calderisi ed altri**

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le

norme stabilite dalla legge. Egli nomina e revoca gli assessori che, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta regionale ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile a tale carica ».

**N. 767, di iniziativa
dei deputati Adornato ed altri**

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è inserito il seguente:

« La Regione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica ».

2. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestual-

mente all'elezione del Consiglio regionale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è rieleggibile alla medesima carica.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori che insieme allo stesso Presidente costituiscono la Giunta regionale. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta.

Il Presidente della Regione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal vice presidente che è scelto tra i membri della Giunta e nominato contestualmente alla costituzione della Giunta regionale.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente della Regione, il vice presidente indice, entro tre mesi, nuove elezioni per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 872

—

ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto.

Con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, ogni Regione stabilisce le modalità di elezione del Presidente e di formazione della Giunta, nonché il numero e le moda-

lità di elezione dei consiglieri regionali secondo un sistema uninominale e maggioritario.

Qualora la Regione non abbia adottato le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le leggi della Repubblica in materia. La determinazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è comunque riservata alla legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento oppure ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**N. 888, di iniziativa
dei deputati Ugolini ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122 — Le Regioni, in conformità alle disposizioni di principio stabilite con legge della Repubblica, adottano propri sistemi elettorali e proprie forme di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, eletto per quattro anni, elegge nel suo seno un Presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I casi di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabiliti con legge della Repubblica. L'ufficio di consigliere regionale è comunque incompatibile con quello di parlamentare europeo, di appartenente ad una delle Camere del Parlamento o ad altro Consiglio regionale, comunale o provinciale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, che può essere eletto a suffragio universale e diretto, rimane in carica per la stessa durata del Consiglio regionale e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; egli nomina e revoca i componenti della Giunta il cui ufficio è incompatibile con quello di componente del Consiglio regionale ».

**N. 911, di iniziativa
dei deputati Bassanini ed altri**

ART. 1.

L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. — 122. Il numero e il sistema di elezione dei consiglieri regionali è stabilito con legge regionale, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi della personalità, libertà, segretezza e uguaglianza del voto. La legge regionale assicura la scelta della maggioranza e del governo della Regione e garantisce il diritto delle minoranze ad una adeguata rappresentanza. In mancanza della legge regionale si applica la legge della Repubblica.

I casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali sono fissati con legge della Repubblica.

Nessun consigliere regionale può contemporaneamente essere membro del Governo o del Parlamento della Repubblica, del Consiglio o della Giunta di un'altra regione, né essere sindaco o presidente di una provincia o componente di un Consiglio comunale o provinciale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Le leggi regionali e la legge della Repubblica di cui al primo comma possono prevedere l'elezione diretta del Presidente della regione, collegata alla scelta elettorale della maggioranza del Consiglio regionale. In ogni altro caso, il Presidente è eletto dal Consiglio regionale nel proprio seno. Il Presidente della regione nomina e revoca i componenti della Giunta regionale.

Con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ogni regione può adottare una propria forma di governo, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Tali disposizioni sono sottoposte a referendum, quando esso sia richiesto, entro tre mesi dalla loro approvazione, da parte di un quinto dei consiglieri regionali o da parte di un ventesimo degli elettori della regione. Le disposizioni sottoposte a referendum sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto ».

**N. 1006, di iniziativa
dei deputati Masi ed altri**

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. Egli no-

mina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono la Giunta regionale ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica ».

**N. 1008, di iniziativa
dei deputati Mazzone ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, i quali, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta regionale.

La legge determina il *quorum* di voti del Consiglio regionale necessari per la revoca della fiducia alla Giunta regionale.

Il sistema di elezione del Consiglio regionale, il numero dei consiglieri, degli assessori ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Regione chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi ».

